

Statuto di Epi-Suisse

Preambolo

Nel 2014 ha avuto luogo la fusione tra Epi-Suisse, Associazione svizzera per l'epilessia, e ParEpi, Associazione svizzera genitori di bambini epilettici. L'affermata denominazione «ParEpi - Associazione svizzera genitori di bambini epilettici» viene mantenuta nel quadro delle attività di Epi-Suisse.

I. Denominazione, sede e scopo sociale

Art. 1 Con la denominazione Epi-Suisse, Schweizerischer Verein für Epilepsie, Epi-Suisse Association suisse de l'Épilepsie, Epi-Suisse Associazione svizzera per l'Epilessia, Epi-Suisse Associazion svizra per epilepsia, Epi-Suisse Swiss Epilepsy Association, è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS.

La sede sociale dell'associazione coincide con la sede amministrativa. Epi-Suisse è apolitica e aconfessionale.

Epi-Suisse è un'associazione esclusivamente no-profit. L'organizzazione non ha fini commerciali, né di lucro. Le prestazioni dell'associazione vengono fornite indipendentemente dall'affiliazione all'associazione.

Art. 2 Epi-Suisse incoraggia e promuove attraverso iniziative adeguate

- il miglioramento della qualità di vita delle persone colpite da epilessia, in particolare con l'approfondimento delle conoscenze degli aspetti psicosociali dell'epilessia;
- lo sviluppo della personalità delle persone epilettiche e la loro integrazione nell'ambiente sociale;
- il sostegno alle persone epilettiche nella scuola, nella formazione, nella quotidianità e nel lavoro;
- la promozione dei contatti tra persone interessate ai fini di un sostegno reciproco e di uno scambio di esperienze nei gruppi regionali di tutti i cantoni;
- la prestazione di servizi alle persone epilettiche e ai loro familiari in ogni fascia di età;
- l'informazione e sensibilizzazione di un vasto pubblico in tema di epilessia e delle sue conseguenze per le persone che ne sono colpite;
- la rappresentanza delle istanze psicosociali dell'epilessia nei confronti di organizzazioni nazionali e internazionali
- il mantenimento dei contatti con altre organizzazioni nazionali e internazionali e con associazioni specialistiche.

Epi-Suisse svolge anche la funzione di organizzazione mantello. In tale veste è interlocutrice in campo non medico dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), con il quale ha stipulato un contratto di aiuti finanziari ai sensi dell'art. 74 LAI - Aiuto privato agli handicappati.

- Epi-Suisse è membro dell'International Bureau for Epilepsy (IBE), in seno al quale rappresenta la Svizzera.
- Epi-Suisse collabora con la Lega Svizzera contro l'Epilessia (LScE) e con altre organizzazioni che ne promuovono gli scopi sociali.
- In qualità di organizzazione mantello, Epi-Suisse è autorizzata a trasmettere aiuti finanziari dell'UFAS a subcontraenti. Base giuridica è la Circolare sui sussidi alle organizzazioni private per l'aiuto agli handicappati (CSOAA)

II. Soci

Art. 3 Possono diventare soci persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato che sostengono gli obiettivi di Epi-Suisse.

Epi-Suisse prevede tre categorie di soci:

- Soci individuali: singoli, coppie e famiglie possono diventare soci individuali.
- Soci collettivi: le persone giuridiche vengono affiliate come soci collettivi.
- Soci benefattori: i privati possono offrire il proprio sostegno solidale a Epi-Suisse affiliandosi come soci benefattori.

Le quote associative delle diverse categorie possono essere di importi differenti.

Art. 4 Diventare soci:

Le richieste di affiliazione devono essere indirizzate all'Organo di gestione. Spetta al Comitato direttivo decidere in merito all'accettazione di nuovi soci. Non esiste nessun diritto di affiliazione.

Art. 5 L'affiliazione si estingue per:

- recesso con motivazione scritta per la fine dell'anno solare.
- Dopo due anni, nel caso in cui la quota associativa non venga pagata senza fornire informazioni sul motivo.
- Morte della persona fisica e scioglimento della persona giuridica
- Esclusione

Il Comitato direttivo ha facoltà di escludere soci senza indicare i motivi della propria decisione. Il socio interessato può fare ricorso contro la decisione di esclusione nell'Assemblea generale immediatamente successiva. La decisione dell'Assemblea generale è inappellabile. In attesa della decisione definitiva i diritti del socio vengono sospesi.

I soci che lasciano l'associazione o che ne siano stati esclusi rimangono comunque debitori della quota societaria per l'anno in corso.

III. Finanze

Art. 6 Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote annue dei soci
- aiuti finanziari dell'Ufficio federale per le assicurazioni sociali (UFAS)
- contributi di enti pubblici, fondazioni, organizzazioni e aziende
- offerte, donazioni e legati;
- compensi per prestazioni rese

Art. 7 Le quote associative vengono definite in sede di Assemblea generale dei soci e devono essere versate entro il 30 giugno di ogni anno.

La quota associativa annua per i soci individuali e collettivi è di almeno CHF 50.00.

Art. 8 Per obbligazioni di Epi-Suisse risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione. La responsabilità dei membri è esclusa.

Art. 9 Per anno finanziario e associativo si intende l'anno solare.

IV. Organizzazione

Art. 10 Gli organi di Epi-Suisse sono:

- l'Assemblea generale
- il Comitato direttivo
- l'Organo di gestione
- l'Ufficio di revisione

Assemblea generale

Art. 11 L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione. Essa viene convocata almeno una volta l'anno e ha i seguenti compiti e competenze:

- approva il protocollo dell'ultima Assemblea generale, approva il rapporto annuale del Comitato direttivo
- approva il conto annuale dopo aver preso conoscenza del rapporto di revisione
- scarica il Comitato direttivo
- nomina i membri del Comitato direttivo su richiesta del Comitato
- nomina il Presidente *
- nomina l'Ufficio di revisione
- modifica lo statuto
- fissa l'ammontare dei contributi associativi
- decide in merito ad altre questioni rimesse dal Comitato direttivo o presentate da membri

Art. 12 Le proposte dei soci da ammettere all'ordine del giorno dell'Assemblea generale devono pervenire all'Organo di gestione almeno 6 settimane prima della data dell'assemblea. La convocazione scritta alle assemblee generali, completa di elenco degli argomenti all'ordine del giorno, viene trasmessa con un anticipo di almeno 14 giorni a cura dell'Organo di gestione e del Presidente o del Vicepresidente. Le convocazioni trasmesse per e-mail sono valide. L'Assemblea generale può deliberare solo sugli argomenti ammessi all'ordine del giorno.

Art. 13 L'Assemblea generale straordinaria viene convocata su decisione del Comitato direttivo o dietro richiesta scritta di almeno un quinto dei soci, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea generale straordinaria deve svolgersi entro e non oltre due mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 14 Ogni socio dispone di un voto.

Art. 15 Per le nomine e le delibere viene adottata la votazione palese, a meno che non venga richiesta e approvata la votazione a scrutinio segreto. Le delibere vengono adottate a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti; i voti nulli e le astensioni non vengono conteggiati.

Per modifiche allo statuto si richiede una maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto presenti.

Comitato direttivo

Art. 16 Il Comitato direttivo si compone:

- del Presidente
- del Vicepresidente
- di un membro del Comitato direttivo della LScE
- di una rappresentanza delle istanze di bambini e parenti (rappresentanza dei genitori)
- di altri membri e in particolare di un rappresentante degli epilettici adulti.

Anche rappresentanti dei genitori o rappresentanti delle persone epilettiche adulte possono candidarsi per la carica di Presidente o Vicepresidente.

Il Comitato direttivo si compone di un minimo di 5 e di un massimo di 9 membri. I membri del Comitato direttivo svolgono la loro funzione a titolo onorifico e in linea di principio hanno esclusivamente diritto al rimborso delle spese e di piccoli esborsi in contanti da essi effettivamente sostenuti. Prestazioni particolari di singoli membri potranno essere compensate in modo adeguato. I membri del Comitato direttivo in carica sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

Fatta eccezione per il Presidente, il Comitato direttivo si costituisce in modo autonomo.

Art. 17 I membri del Comitato direttivo restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Art. 18 Il Presidente convoca il Comitato direttivo con la frequenza dettata dagli affari correnti oppure dietro richiesta di un terzo dei suoi membri.

Se nessun membro del Comitato direttivo richiede la comunicazione verbale, la delibera inviata per corrispondenza (anche per e-mail) è valida.

Art. 19 I compiti del Comitato direttivo sono:

- rappresentare l'associazione all'esterno;
- adempiere lo scopo sociale e i compiti affidatigli dall'Assemblea generale;
- assegnare il posto di direttore, monitorarne l'attività ed emanare la relativa descrizione della posizione;
- decidere in tutte le questioni dell'associazione che non competano espressamente per legge o in base al presente statuto a un altro organo;
- il Comitato direttivo decide in questioni inerenti al contratto di aiuti finanziari stipulato con l'UFAS.
- disciplinare il potere di firma ed emanare le necessarie direttive e norme. Si applica il principio del diritto di firma collettiva;
- affidare determinate incombenze a singoli membri del Comitato direttivo, all'Organo di gestione o a terzi;
- istituire commissioni o gruppi di progetto, di cui possono fare parte anche soci o persone terze;
- approvare il bilancio preventivo;
- redigere il conto annuale e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale.

Organo di gestione

Art. 20 L'Organo di gestione è affidato a un direttore, il quale provvede all'evasione degli affari correnti secondo le direttive impartite dal Comitato direttivo. La direzione partecipa alle sedute del Comitato direttivo con voto consultivo.

La direzione è responsabile della conduzione dell'Organo di gestione nell'ambito della descrizione della funzione e nel rispetto delle basi giuridiche e dei regolamenti (regolamento sulle competenze, regolamento in materia di personale, ecc.)

Ufficio di revisione

Art. 21 L'Ufficio di revisione si compone di due revisori indipendenti e professionalmente competenti oppure di uno studio di amministrazione fiduciaria accreditato.

Esso rimane in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 22 L'Ufficio di revisione verifica il bilancio e il conto di esercizio in conformità con Swiss GAAP RPC 21. Esso riferisce al Comitato direttivo all'attenzione dell'Assemblea generale

V. Scioglimento dell'associazione

Art. 23 La delibera di scioglimento di Epi-Suisse richiede l'approvazione di almeno i due terzi di tutti gli aventi diritti al voto presenti a un'Assemblea generale ordinaria o straordinaria. In caso di scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio passa ad una organizzazione esente da imposta con sede in Svizzera, che persegua lo stesso scopo o scopo analogo. È esclusa la ripartizione del patrimonio della società tra i soci (persone fisiche).

Il presente statuto è stato approvato in occasione dell'assemblea costituente del 2 luglio 2002 ed è stato parzialmente modificato risp. integrato l'ultima volta all'Assemblea generale del 13 maggio 2006, 2 giugno 2012, 14 giugno 2014 e 25 maggio 2019.

Zurigo, 25 maggio 2019

Urs Sennhauser, Presidente

Dominique Meier, Direttrice

* In linea di principio, tutte le cariche sociali possono essere ricoperte da persone di entrambi i sessi. La doppia forma maschile/femminile viene abbandonata al solo fine di facilitare la leggibilità.

In caso di controversie prevale il testo dello statuto nella versione tedesca.